



COMUNE DI SAN GREGORIO NELLE ALPI
Provincia di Belluno

Paese delle Dolomiti, patrimonio mondiale dell'umanità - Unesco

Approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 46 del 22.12.2025

In vigore dal 14.01.2026

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI POSTEGGI COMUNALI IN VIA DELL'EMIGRANTE (IMP. FOTOVOLTAICO)

CAPO I OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il Comune di San Gregorio nelle Alpi è proprietario di una area in Via dell'Emigrante nella zona destinata all'impianto fotovoltaico, adibita in parte a parcheggio libero non custodito ed in parte a parcheggio a pagamento non custodito riservato, gestito direttamente o indirettamente dall'amministrazione comunale, previa individuazione di appositi stalli numerati.
2. Nelle aree non numerate la sosta è libera e non soggetta ad autorizzazione.
3. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della sosta non custodita nelle aree di parcheggio numerate.
4. La sosta nei parcheggi pubblici, sia liberi che numerati, non costituisce dovere di custodia del veicolo, ai sensi delle vigenti leggi in materia di custodia e di deposito.
5. All'interno delle aree di cui al presente regolamento, per quanto attiene le funzioni di regolamentazione, disciplina accesso e quant'altro in esso previsto, con particolare riguardo all'osservanza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'intera materia, il Comune esercita le potestà di cui all'articolo 823 comma 2° del codice civile.
6. I veicoli parcheggiati devono essere assicurati per la responsabilità civile.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si adottano le seguenti definizioni:

Comune: il Comune di San Gregorio Nelle Alpi, proprietario del parcheggio a pagamento sito in via dell'Emigrante, titolare della determinazione e della riscossione delle tariffe per l'utilizzo dello stesso;

Parcheggio: area di sosta comunale a pagamento interessata dal presente Regolamento.

Utente: il soggetto utilizzatore del parcheggio a pagamento, mediante sosta di un veicolo negli appositi stalli o spazi contrassegnati;

Veicolo: qualsiasi mezzo di locomozione ammesso al parcheggio e tenuto al pagamento della sosta;

Abbonamento: titolo che autorizza la sosta di un determinato veicolo contraddistinto dalla targa, per un periodo continuativo, dietro pagamento di un corrispettivo fisso stabilito dal Comune (tariffa);

Periodo di abbonamento: durata del contratto di abbonamento;

Tariffa: corrispettivo fisso su base annuale o trimestrale per l'utilizzo del parcheggio a pagamento, commisurato in base al tipo di parcheggio prescelto dall'Abbonato e alla tipologia di abbonamento;

Stallo: lo spazio dedicato alla sosta di un veicolo delimitato da apposita segnaletica prevista dalla vigente normativa.

Articolo 3 – Principi generali

1. Con l'ingresso nel parcheggio, l'Utente riconosce ed accetta tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento, in ogni parte e incondizionatamente, senza riserve né eccezioni.
2. La sosta nel parcheggio è a pagamento, secondo le tariffe approvate dal Comune con deliberazione di Giunta Comunale.
3. Il parcheggio non è custodito. Il Comune non risponde di danni, manomissioni, furti, sottrazioni, effrazioni, ecc. causati da altri Utenti o da terzi ai veicoli degli Utenti, agli Utenti stessi e ai passeggeri durante la sosta o il transito nell'area del parcheggio, salvo di quelli imputabili al personale dipendente o comunque incaricato.
4. Il Comune non risponde di danni a cose, animali e persone subiti dagli Utenti o dai passeggeri per cause di forza maggiore quali atti di guerra, sommosse, insurrezioni, manifestazioni e tumulti popolari, esplosioni, terremoti, trombe d'aria, uragani, inondazioni e simili.
5. Condizione per l'accesso alla struttura è che l'automezzo rispetti tutte le prescrizioni tecniche di sicurezza previste dalla legge e che lo stesso sia in condizioni di sicurezza per quanto attiene alla sua circolazione e al suo funzionamento. L'utente si assume ogni responsabilità al riguardo.

CAPO II

POSTEGGI AD ABBONAMENTO PERIODICO E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 4 – Modalità di richiesta e pagamento del parcheggio

1. L'accesso al parcheggio e l'utilizzo dell'apposito spazio di sosta numerato sono subordinati al preventivo pagamento del canone periodico secondo le modalità fissate dall'Amministrazione con apposita deliberazione della Giunta Comunale secondo le prescrizioni dell'art. 7 co. 1 lett. f) e co. 9 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e di volta in volta comunicate con avvisi o altro sistema di informazione.
2. Il servizio, in caso di assoluta necessità dettata da particolari condizioni atmosferiche, manifestazioni organizzate, promosse o patrociniate dall'Amministrazione Comunale, lavori, ecc..., potrà essere sospeso del tutto o in parte a mezzo apposita ordinanza.
3. La stipula dell'abbonamento del posto auto richiede l'indicazione da parte dell'utente delle proprie generalità, del proprio indirizzo, del numero dell'utenza telefonica, nonché della targa del veicolo. Questi dati, necessari per il buon funzionamento del rapporto con l'utente, saranno comunque garantiti dalla massima riservatezza, ai sensi delle vigenti normative sul trattamento dei dati personali.
4. La richiesta di abbonamento sarà effettuata tramite procedura informatica, le cui istruzioni si trovano nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune.

In caso di problematiche legate alla procedura informatica, è possibile accordare un appuntamento con l'ufficio ragioneria.

5. In caso di indisponibilità di stalli, è possibile procedere alla richiesta di inserimento all'interno di una apposita lista d'attesa, sempre mediante procedura informatica.
6. Il canone di abbonamento è su base annuale o trimestrale e dovrà essere corrisposto tramite sistema Pago Pa.
7. L'importo del canone non è frazionabile, qualsiasi sia il giorno dell'inizio o della cessazione della fruizione del parcheggio, l'abbonamento avrà inizio dal giorno 1 del mese in cui esso viene richiesto.
8. Il contratto di abbonamento si intende ad esecuzione non continuata, cioè non si rinnova tacitamente e automaticamente. L'utente con abbonamento in scadenza ha il diritto alla precedenza per il rinnovo rispetto alle nuove richieste pervenute. Nel caso, dovrà presentare ulteriore richiesta entro e non oltre 10 giorni prima della scadenza del contratto in essere.
9. Il Comune soddisfa le richieste di nuovi abbonamenti secondo l'ordine cronologico della loro presentazione, tenuto conto delle eventuali liste di attesa, fino al limite massimo di disponibilità. L'utente presente in lista di attesa che, a seguito di contatto, rifiuti lo stallo proposto per 3 volte, verrà stralciato da detta lista.
L'utente presente in lista di attesa irreperibile al numero telefonico e all'e-mail comunicati, verrà stralciato dalla lista d'attesa dopo 3 tentativi di contatto in giorni diversi.
10. Eventuali veicoli fatti accedere indebitamente potranno venire rimossi, salve le conseguenze negative, in termini di decadenza, a carico dell'utente che ha effettuato l'indebito ingresso nelle aree di un veicolo non autorizzato.

Articolo 5 – Modalità di fruizione del parcheggio

1. L'Utente è tenuto a parcheggiare il veicolo nell'apposito spazio numerato assegnato, con il motore spento e perfettamente frenato. Non è consentita la sistemazione del veicolo in altro stallo di sosta oppure in modo difforme dalla segnaletica orizzontale. Ogni stallo potrà essere utilizzato per il parcheggio di un solo veicolo. Il Comune potrà provvedere alla rimozione dei veicoli parcheggiati, anche parzialmente al di fuori degli spazi di sosta contrassegnati, con onere a carico dell'Utente, che è comunque tenuto a corrispondere la tariffa per la sosta.
2. L'Utente è tenuto a rispettare scrupolosamente la segnaletica verticale ed orizzontale posta nel parcheggio, così come le norme del vigente Codice della Strada e tutte le disposizioni di legge e i regolamenti. All'interno del parcheggio i veicoli devono circolare "a passo d'uomo", prestando particolare attenzione ai pedoni eventualmente in transito e nel rispetto dei vincoli specifici segnalati con particolare riguardo alle altezze massime ammesse. L'utente dovrà altresì rispettare le istruzioni affisse all'interno del parcheggio e le direttive fornite a voce dal personale addetto. Eventuali irregolarità comporteranno l'immediata decadenza dalla titolarità del diritto di accesso e sosta, salva la possibilità di rimozione forzata del veicolo, in modo da porre termine all'irregolarità, con oneri e spese tutti a carico del trasgressore.
3. I singoli utenti dovranno evitare di creare situazioni di intralcio o di pericolo, di causare danno alle infrastrutture esistenti e di produrre rumori molesti o azionare sirene e allarmi, come pure sostare lasciando il veicolo incustodito con il motore acceso. Agli utenti è altresì vietato scaricare acqua, olio o altre sostanze che possano sporcare il suolo, la vegetazione o altro nell'area a parcheggio. E' altresì fatto divieto di campeggio all'interno dell'area. In particolare, all'interno del parcheggio è fatto divieto assoluto:
 - di utilizzare fuoco;
 - di depositare oggetti di qualsiasi genere, in particolar modo gli infiammabili o pericolosi;
 - di lasciare animali incustoditi all'interno o all'esterno del veicolo;
 - di lasciare il veicolo incustodito non accuratamente chiuso;
 - di effettuare rifornimenti o travasi di carburante, cambio olio, lavaggio del veicolo e, in generale, qualsiasi operazione di riparazione o manutenzione del veicolo;
 - di sostare a lungo con il motore acceso;
 - di suonare il clacson;

- di parcheggiare veicoli con perdite di carburante o oli, o con altri difetti che possono causare danno al parcheggio;
- di parcheggiare veicoli sprovvisti di targa regolamentare, sostitutiva autorizzata e/o di RCA di legge.

Articolo 6 – Utilizzo dell’abbonamento

1. L’abbonamento è valido solo per il veicolo indicato nel contratto, essendone vietato l’utilizzo per qualsiasi altro veicolo, se non per il posteggio di autovettura lasciata temporaneamente per consentire il raggiungimento del mezzo per cui si dispone di abbonamento.
2. L’Abbonato non ha diritto ad alcun rimborso o risarcimento per parziale utilizzo dell’abbonamento.
3. Per interruzioni del servizio dovute a causa di forza maggiore, l’Abbonato non ha diritto ad alcun rimborso della tariffa di abbonamento per i periodi di interruzione.

Articolo 7 – Variazioni e cessazione dell’abbonamento

1. L’Abbonato è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune le seguenti variazioni del contratto:
 - cambio di residenza e di recapiti;
 - cambio del veicolo/targa (temporaneo o definitivo);
 - non utilizzo del parcheggio e mancato interesse al mantenimento del posto.

Articolo 8 – Responsabilità

1. Gli utenti dovranno evitare di arrecare danno agli altri veicoli, nonché alle strutture stradali ed ai manufatti ed arredi esistenti. Nel caso l'utente abbia arrecato un qualsiasi danno dovrà avvertire immediatamente gli uffici comunali.
2. L’Amministrazione è completamente manlevata da eventuali responsabilità per danni provocati a terzi da altri veicoli durante le manovre inerenti il transito, il parcheggio, oppure per lo stazionamento non corretto del veicolo, da parte dell'utenza.
3. L’Amministrazione è altresì esente da responsabilità per eventuali danneggiamenti od altri illeciti perpetrati nei confronti dei veicoli parcheggiati nelle aree suddette.

Articolo 9 – Inadempienze

1. Nel caso di accertata inosservanza delle presenti prescrizioni, nonché in caso di qualsiasi situazione di irregolarità, è in facoltà del Comune concedente, stabilire la decadenza dell’avente titolo con conseguente annullamento dell’abbonamento rilasciato.
2. In caso di omesso versamento del canone di abbonamento in sede di rinnovazione del rapporto, si procederà con sollecito di pagamento e, in difetto, saranno avviate le procedure per il recupero coattivo tramite ingiunzione di pagamento con spese e interessi a carico dell’utenza inadempiente, secondo le leggi in vigore che disciplinano la materia.

CAPO III

NORME FINALI E SANZIONI

Articolo 10 – Repressione degli abusi e sanzioni

1. In caso di eventuale accesso e sosta abusivi, nonché di fruizione nonostante l’avvenuta decadenza, il Comune quale primario gestore dell’area, potrà procedere direttamente alla rimozione e trasporto del veicolo all’esterno delle aree con spese a carico del soggetto proprietario del veicolo abusivamente introdotto e parcheggiato.

2. L'inosservanza delle prescrizioni, divieti, obblighi di cui al presente regolamento, fatta salva l'applicazione esclusiva delle norme di cui al codice della strada, laddove tale disciplina risulti operante, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal testo unico degli enti locali, con l'applicazione dei criteri di cui alla legge 24 novembre 1981, n° 689, ivi compresa la rimozione del veicolo se prevista.

Articolo 11 – Controversie

1. L'utente del parcheggio accetta le condizioni di cui al presente regolamento nel momento in cui fruisce dello stesso.
2. In ordine a qualsiasi controversia inerente l'utilizzo delle aree, fatto salvo gli aspetti meramente sanzionatori per i quali si rimanda alla disciplina di cui alla legge 689/81 citata al precedente articolo 10, è competente esclusivamente il Foro di Belluno.

Articolo 12 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto o richiamato dal presente regolamento si fa riferimento al D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della strada) ed alle disposizioni e regolamenti allo stesso collegati, nonché a tutti i provvedimenti amministrativi in materia già adottati non incompatibili con il presente regolamento.

Articolo 13 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi 15 gg dalla pubblicazione della Delibera che lo approva.
